

Strage Viareggio: [Medicina](#) democratica, gravissimo colpo

ROMA

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "E' una sentenza che ci ha lasciato attoniti, un gravissimo colpo, una doccia fredda per i familiari delle 32 vittime innocenti e per le associazioni, enti e sindacati che come parti civili hanno sostenuto questa battaglia di giustizia e verità", sottolinea Laura Mara, avvocatessa di [Medicina](#) Democratica Movimento di Lotta per la Salute dopo il verdetto della Cassazione sulla strage ferroviaria di Viareggio, "di cui si attendono le motivazioni, per avere un quadro più chiaro e preciso".

"Rappresenta un grave e pericoloso precedente anche l'annullamento delle statuizioni civili per le 22 associazioni, enti e sindacati, che in questi anni si sono costituite parti civili e che di fatto saranno condannate a pagare le spese processuali", rileva inoltre Laura Mara.

"Con l'annullamento, inoltre, dell'aggravante dell'incidente sul lavoro, di fatto sono scattate le prescrizioni sull'omicidio colposo. Rimane in piedi l'accusa di disastro ferroviario - ha dichiarato Fulvio Aurora, responsabile delle vertenze giudiziarie di [Medicina](#) Democratica - perchè quello non lo si può proprio 'oscurare', visto che ha incendiato il cielo di Viareggio in quella orrenda notte del 29 giugno 2009, ingoiando la vita di 32 persone, donne, uomini, bambini, un'intera strada, la Via Ponchielli e un quartiere, con una ferita che non sarà mai più sanata!". (ANSA).

Strage Viareggio: ecco il dispositivo della Cassazione

ROMA

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Ecco il dispositivo della Quarta sezione penale della Cassazione nel processo per la strage di Viareggio, comprende le indicazioni dell'annullamento con rinvio per gli ex ad Mauro Moretti e Michele Elia.

"Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Lehmann Joachim, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, per nuovo giudizio.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti Kriebel Uwe, Brödel Helmut, Schröter Andreas, Linowsky Peter, Kogelheide Rainer, Mayer Roman, Mansbart Johannes, Pizzadini Paolo, Gobbi Frattini Daniele e Soprano Vincenzo, limitatamente al reato di cui all'art. 589 cod. pen., previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589, co. 2 cod. pen. perché estinto per prescrizione e rinvia per la determinazione del trattamento sanzionatorio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione. Irrevocabile l'affermazione di responsabilità dei menzionati imputati in relazione al residuo reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen".

"Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di Castaldo Mario, relativamente al reato di cui all'art. 589 cod. pen. per essere il medesimo estinto per prescrizione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589, co. 2 cod. pen.

Annulla la medesima sentenza agli effetti penali nei confronti del Castaldo, nella posizione di Direttore della Divisione Cargo di Trenitalia s.p.a., relativamente al reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità del Castaldo in relazione al reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen. commesso quale Amministratore delegato di Cargo Chemical s.r.l. e poi di Responsabile della B.U. Industria Chimica e Ambiente di F.S. Logistica s.p.a."

"Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di Maestrini Emilio e Favo Francesco, relativamente al reato di cui all'art. 589 cod. pen. per essere il medesimo estinto per prescrizione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589, co. 2 cod. pen. e, agli effetti civili, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, per nuovo giudizio. Annulla la medesima sentenza nei confronti del Maestrini e del Favo

relativamente al reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, cui domanda la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità".

"Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di Elia Michele, relativamente al reato di cui all'art. 589 cod. pen. per essere il medesimo estinto per prescrizione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art.

589, co. 2 cod. pen. Annulla la medesima sentenza nei confronti dell'Elia relativamente al reato di cui agli artt. 430 e 449 cod. pen., in relazione ai profili di colpa puntualizzati in motivazione e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, cui domanda la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità".

"Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Moretti Mauro, relativamente all'aggravante di cui all'art. 589, co. 2 cod. pen., aggravante che elimina, e relativamente ai profili di colpa puntualizzati in motivazione, e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, cui domanda la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità".

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Gatx Rail Austria GmbH, Gatx Rail Germania GmbH, Jungenthal Waggon GmbH, Trenitalia s.p.a., Mercitalia Rail s.r.l., RFI S.p.a., in relazione all'illecito di cui all'art. 25-septies d.lgs. n. 231/2001, perché il fatto non sussiste.

"Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni in favore delle seguenti parti civili", si tratta di circa 22 associazioni, molte sindacali. L'appello bis deciderà invece sulle statuizioni civili per [Medicina](#) Democratica e per Dopolavoro ferroviario Viareggio.

"Rigetta nel resto i ricorsi degli imputati sopra menzionati e dei responsabili civili.

Rigetta il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze. Rigetta i ricorsi delle parti civili, che condanna al pagamento delle spese processuali".

"Condanna gli imputati Kriebel, Brödel, Schröter, Linowsky, Kogelheide, Mayer, Mansbart, Pizzadini, Gobbi Frattini, Soprano e Castaldo, in solido con i responsabili civili - eccezion fatta per RFI s.p.a. e Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. - alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle seguenti parti civili", segue elenco di nove parti civili, tra le quali Cittadinanzattiva e Regione Toscana". Le spese del giudizio di Cassazione sono a carico degli imputati, dei responsabili civili e delle parti civili che hanno impugnato l'appello. (ANSA).